

LINEE DI INDIRIZZO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI

1. INTRODUZIONE

Il 13 dicembre 2014 diverrà applicabile – fatto salvo per gli aspetti relativi all'etichettatura delle carni macinate applicabili dal 1° gennaio 2014 e a quelli inerenti l'etichettatura nutrizionale che diverranno obbligatori dal 13 dicembre 2016 - il Reg. (UE) n.1169/2011 del 25 ottobre relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Si tratta di un provvedimento estremamente articolato, composto da 55 articoli e 15 allegati e introdotto da 59 “considerando” che dovrebbero aiutare a inquadrarne il razionale, che riassume indirizzi normativi diversi che si sono andati stratificando nel tempo e che si trovano ora raccolti in un unico atto (il regolamento dispone tra l'altro l'abrogazione di 6 direttive e un regolamento) che presenta notevoli aspetti di complessità.

L'obiettivo dichiarato del regolamento è quello di garantire che i consumatori possano disporre di informazioni adeguate sugli alimenti che acquistano e consumano al fine di assicurare “un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori” e di fornire loro “le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro”. Non mancano tra gli obiettivi del regolamento i riferimenti al rispetto delle scelte etiche e ambientali oltre che, ovviamente, il mandato a “stabilire nell'Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti”.

Tali obiettivi vengono perseguiti non più solo per mezzo dell'“etichettatura” e delle modalità di “presentazione”, ma anche attraverso tutte le altre forme di comunicazione disponibili, comprese quelle “a distanza” e le “differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione” di “prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore”.

Obiettivi ambiziosi e un campo di applicazione molto ampio giustificano pertanto un provvedimento complesso e per certi aspetti di difficile interpretazione, laddove non ancora totalmente attuabile in quanto in difetto di alcune disposizioni delle quali viene prevista l'emanazione successiva. Il regolamento rinvia infatti a numerosi atti di esecuzione o misure di applicazione (più di trenta). Si aggiunge la possibilità lasciata agli Stati membri, e quindi all'Italia, di adottare propri provvedimenti. In assenza di un quadro certo e “stabile” permane pertanto un'ampia alea di incertezza sui criteri applicativi della norma, che potrà essere superata solo nei prossimi tempi, mano a mano che si verrà a completare il quadro normativo di riferimento.

Scopo del presente documento è fornire alcune prime indicazioni in merito al Reg (CE) n. 1169/11 al fine di una sua applicazione corretta ed uniforme.

In particolare verranno qui presi in considerazione quegli aspetti che possono comportare un impatto sulla salute dei consumatori (“*La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori*”), paragonando, se del caso, le nuove disposizioni con quanto previsto dalla normativa previgente.

Anche alla luce di quanto riportato sopra, il documento non può considerarsi esauriente, e verrà aggiornato e completato anche a seguito dell'adozione delle disposizioni comunitarie e di quelle nazionali nelle materie demandate dallo stesso Regolamento agli Stati Membri, degli altri atti adottati a livello nazionale, come pure delle linee guida che dovessero venire pubblicate sia a livel-

lo nazionale, sia comunitario e dell'esperienza maturata a seguito dell'applicazione del regolamento stesso.

Resta inteso che, anche a seguito dell'applicazione del Reg. 1169, rimangono applicabili i provvedimenti comunitari in materia di etichettatura e di informazioni al consumatore non esplicitamente abrogati (ad es la normativa in vigore per miele, D.lgs n. 179 del 21 maggio 2004 e uova Reg(CE) 1234/2007 e 589/2007) e , se non in contrasto con la norma comunitaria, la normativa nazionale verticale di settore. Al proposito si richiama la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0139304 del 31/07/2014.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, si attende l'emanazione di uno specifico atto recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento. Nel frattempo, le sanzioni già previste dal D.lgs 109/92 non sono più applicabili; riguardo a quegli aspetti formalmente o implicitamente non abrogati con l'entrata in applicazione del Reg. 1169 di resta in attesa di indicazioni ministeriali.

Bibliografia:

- Q&A DG SANCO 31 gennaio 2013
(http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_it.pdf)
- NOTE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 31/07/2014 E 30/09/2014

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione</p> <p><i>1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.</i></p> <p><i>2. Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.</i></p> <p><i>3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.</i></p> <p><i>Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.</i></p> <p><i>4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari ali-</i></p>	<p>Il riferimento alla diversa percezione che i consumatori possono avere degli alimenti e delle modalità attraverso le quali gli stessi sono ottenuti costituisce una importante novità (cfr considerando n. Cfr. art 14. 2, lettera b) e art. 14.5)</p> <p>L'oggetto del regolamento viene notevolmente ampliato rispetto a quello del D.lgs 109/92 includendo qualsiasi forma di comunicazione al consumatore, incluse, tra le altre, la comunicazione verbale o via internet (cfr. anche art. 12.3)</p> <p>Le disposizione del regolamento si applicano agli alimenti destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al consumatore finale (così come definito all'art. 3.18 del Reg. CE 178/2002); - alle collettività (definite all'art. 2.2, lett. d) come <i>“qualunque struttura - compreso un veicolo o un banco vendita fisso o mobile - come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale”</i>); - dalle collettività al consumatore finale. Per gli aspetti inerenti le modalità di comunicazione al consumatore finale da parte delle collettività (nello specifico attività di ristorazione) si veda anche quanto discusso all'art. 44. <p>Le disposizione del regolamento non si applicano alla cessione occasionale da parte di privati, ad altri soggetti privati, per esempio in occasione di vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, (cfr. 15° considerando), in li-</p>

menti.	nea con quanto già previsto dalla “Legge alimentare” che esclude dal proprio campo di applicazione le attività esercitate in ambito domestico non riconducibili a una “impresa alimentare” (cfr. Guida all'attuazione di alcune disposizioni del Reg. CE 852/2004 - Bruxelles 16.02.2009).
<p>Articolo 2 - Definizioni</p> <p><i>1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</i></p> <p><i>a) le definizioni di «alimento», «legislazione alimentare», «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;</i></p> <p><i>b) le definizioni di «trattamento», «prodotti non trasformati» e «prodotti trasformati» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2);</i></p> <p><i>c) la definizione di «enzima alimentare» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (3);</i></p> <p><i>d) le definizioni di «additivo alimentare», «coadiuvante tecnologico» e «supporto» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (4);</i></p> <p><i>e) la definizione di «aromi» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati ne-</i></p>	<p>Le definizioni di cui al punto 1 dell’articolo 2 si riferiscono ad altre disposizioni comunitarie e non presentano pertanto delle novità.</p>

gli e sugli alimenti (5);

f) le definizioni di «carne», «carni separate meccanicamente», «preparazioni a base di carne», «prodotti a base di pesce» e «prodotti a base di carne» di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6);

g) la definizione di «pubblicità» di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «informazioni sugli alimenti»: le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale;

b) «normativa in materia di informazioni sugli alimenti»: le disposizioni dell'Unione che disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare l'etichettatura, comprese le norme generali applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;

c) «informazioni obbligatorie sugli alimenti»: le indicazioni che le disposizioni dell'Unione impongono di fornire al consumatore finale;

d) «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoria-

Le definizioni di cui al punto 2 dell'articolo 2 sono introdotta dal presente Regolamento.

le, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale;

e) **«alimento preimballato»**: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; **«alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;**

f) **«ingrediente»**: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli **aromi**, gli additivi e gli **enzimi alimentari**, e **qualunque costituente di un ingrediente composto** utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;

g) **«luogo di provenienza»**: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;

h) **«ingrediente composto»**: un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;

Il termine **“alimento preimballato”** dovrebbe essere meglio letto, anche per non creare confusione con la definizione di “imballaggio” di cui al Reg. CE n. 852/04, come **“alimento preconfezionato”**, più aderente al termine inglese “prepacked food”. La distinzione tra alimenti preconfezionati e preincartati assume particolare rilevanza in rapporto alle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie da fornire con gli alimenti preconfezionati (artt. 9 e 10) e non preconfezionati (art. 44).

Anche la portata della definizione di **“ingrediente”** viene ampliata con l'inclusione degli aromi, degli **enzimi alimentari**, di **“qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito”** e dei “nanomateriali ingegnerizzati” (cfr. art 18.2). il fatto che un composto rientri negli ingredienti, non comporta necessariamente che lo stesso compaia nell'elenco degli ingredienti (cfr. art 20)

La definizione di **“luogo di provenienza”**, quale entità geografica (per es. città o regione) distinta dal **“paese d'origine”**, come definito dal Reg. (CEE) n. 2913/92, colma una lacuna del D.lgs 109/92, che pure facendo riferimento all'indicazione del “luogo di origine o di provenienza”, non ne riportava una chiara definizione. Da sottolineare come la sede dell'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti che compare sull'etichetta (cfr. art. 8.1) può non coincidere con il paese di origine o il luogo di provenienza del prodotto e come tale non può sostituire tali informazioni nel caso in cui siano richieste.

i) «**etichetta**»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;

j) «**etichettatura**»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

k) «**campo visivo**»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale;

l) «**campo visivo principale**»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare;

m) «**leggibilità**»: l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo;

n) «**denominazione legale**»: la denominazione di un alimento pre-

La definizione di "Etichetta" non era presente nel D.lgs 109/92

Il riferimento, nell'ambito dei dispositivi di etichettatura, a un "documento" contenente le informazioni richieste che accompagna o che si riferisce all'alimento è in linea con quanto disposto dal D.lgs 109/92 in materia di alimenti commercializzati nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, di alimenti sfusi e di alimenti non destinati al consumatore

La definizione di "**campo visivo**", concetto già presente nel D.lgs 109/92 che non lo definiva, inserisce un motivo di chiarimento, come pure quelle di "**campo visivo principale**" e di "**leggibilità**" assenti nel D.lgs 109/92

Le definizioni di "**denominazione legale**", "**denominazione usuale**" e "**denominazione descrittiva**", già presenti nell'articolato del D.lgs 109/92, ven-

scritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;

o) **«denominazione usuale»**: una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

p) **«denominazione descrittiva»**: una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

q) **«ingrediente primario»**: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa;

r) **«termine minimo di conservazione di un alimento»**: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

s) **«sostanza nutritiva»**: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell'allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;

t) **«nanomateriale ingegnerizzato»**: il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm

gono poste tra le definizioni del regolamento a motivo di maggior chiarezza.

La definizione di **“ingrediente primario”** include il concetto di *“ingrediente caratterizzante evidenziato”* di cui all'art. 8 del D.lgs 109/92. La definizione di *“ingrediente primario”* è tra l'altro funzionale all'indicazione dell'origine dell'alimento (cfr. art 26)

La definizione di TMC riprende quanto disposto dall'art 10 del D.lgs 109/92

o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.

Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:

i) le proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o

ii) le proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche;

u) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti.

*3. Ai fini del presente regolamento, il **paese di origine di un alimento** si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.*

4. Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell'allegato I.

Reg. (CEE) n. 2913/92 - Articolo 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

...omissis...

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

... omissis...

j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad

i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26

1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.

2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

Tale Regolamento è stato sostituito dal Reg. CE 450/2008 che all'art. 36 "Acquisizione dell'origine" fornisce le seguenti definizioni:

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

	l'ultima trasformazione sostanziale.
--	--------------------------------------

CAPO II

PRINCIPI GENERALI DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 3 - Obiettivi generali</p> <p><i>1. La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.</i></p> <p><i>2. La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell'Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.</i></p> <p><i>3. Quando la normativa in materia di informazioni sugli alimenti stabilisce nuovi requisiti, è opportuno garantire un periodo transitorio, dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, salvo nei casi debitamente motivati. Durante detto periodo transitorio gli alimenti la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino ad esaurimento.</i></p> <p><i>4. I cittadini e le parti interessate sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel</i></p>	

<p><i>corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta.</i></p>	
<p>Articolo 4 - Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti</p> <p><i>1. Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:</i></p> <p><i>a) informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;</i></p> <p><i>b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:</i></p> <p><i>i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;</i></p> <p><i>ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;</i></p> <p><i>iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell'alimento;</i></p> <p><i>c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.</i></p> <p><i>2. Nel valutare se occorre imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore.</i></p>	<p>Le informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente ai consumatori sono raggruppabili in tre categorie che rendono in modo chiaro i principali obiettivi attesi: in prima istanza la tutela della salute e degli interessi dei consumatori, quindi la possibilità da parte dei consumatori di operare scelte consapevoli nel rispetto, tra l'altro, delle proprie convinzioni etiche e sociali. Non da ultimo, un'informazione completa e trasparente concorre ad assicurare la libera circolazione degli alimenti nell'Unione. (cfr. art 3)</p> <p>Per quanto riguarda la tutela della salute e degli interessi dei consumatori, da sottolineare la coerenza del dettato del primo comma dell'art. 4 con le disposizioni dell'art. 14.3, lettera b) del Reg. (CE) n. 178/02 che riporta i criteri sulla cui base può essere definita la sicurezza degli alimenti tra i quali vengono richiamate <i>"le informazioni messe a disposizione del consumatore"</i> che devono essere tali, sia per quanto riguarda i contenuti, sia le modalità di comunicazione, da permettere <i>"di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti"</i></p>

<p>Articolo 5 - Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare</p> <p><i>Qualunque misura dell'Unione adottata nell'ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).</i></p>	
---	--

CAPO III

REQUISITI GENERALI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE SUGLI ALIMENTI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 6 - Requisito di base</p> <p><i>Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento</i></p>	<p>Sono esclusi gli alimenti forniti da privati al di fuori di una attività di impresa, ma sono inclusi gli alimenti forniti da una collettività al consumatore finale (cfr. art. 1).</p>
<p>Articolo 7 - Pratiche leali d'informazione</p> <p><i>1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:</i></p> <p><i>a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;</i></p> <p><i>b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;</i></p>	<p>L'art. 7 del Regolamento riprende quanto già previsto all'art. 2 del D.lgs 109/92.</p> <p>Esempi di informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori potrebbero riguardare:</p> <p>a) Denominazioni di vendita che, per assonanza, o similitudini, richiama prodotti di diversa natura ma di aspetto simile (c.d. "sounding"). Per es. alimenti composti a base di componenti del latte che per le modalità di presentazione, il nome commerciale, il tipo di confezionamento incluse le immagini che lo accompagnano richiama, senza esserlo, il prodotto "formaggio"; alimenti la cui denominazione di vendita o le modalità di presentazione richiama in modo esplicito altri alimenti</p> <p>b) le regole per l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (c.d. "claims") sono stabilite dal Reg. CE 1924/2006 attraverso la definizione dei criteri per rivendicare</p>

c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare

nell'etichetta o nella pubblicità un particolare requisito di un alimento in relazione al suo contenuto di energia o di nutrienti (ad esempio "a basso valore energetico", "a basso tenore di grassi", ecc.) o di qualche aspetto favorevole per la salute stabilendone le relative condizioni. Il claims deve essere veritiero e basato su dati scientifici e non deve attribuire all'alimento proprietà idonee a prevenire, curare e/o guarire malattie. Parimenti non sono da riportare indicazioni che non abbiano un significato definito dal punto di vista legale o comunque largamente condiviso (per es. non esiste una definizione legale di "prodotto naturale" né è ampiamente condivisa l'attribuzione a un alimento variamente composto e trasformato del termine "naturale"), o che facciano riferimento all'assenza di determinate componenti quando queste sono aggiunte sotto forme diverse (per es. "senza conservanti aggiunti" nel caso di aggiunta di estratti vegetali che contengono i medesimi principi attivi) o siano comunque presenti nel prodotto, ancorché non siano state aggiunte (per es. "succhi di frutta senza zucchero")

- c) Nel caso in cui un prodotto venga presentato al consumatore vantandone delle caratteristiche distintive in rapporto a quelle degli alimenti simili **l'OSA deve documentare le proprietà dell'alimento** in questione anche in rapporto con quelle degli alimenti analoghi con i quali viene messo a confronto (per es. "burro a basso contenuto in colesterolo")
- d) Per es. alimenti nei quali il burro, richiamato nella denominazione di vendita o nelle immagini che accompagnano il prodotto, è stato sostituito con grassi di diversa natura (cfr. All. VI, punto 4)

<p><i>utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.</i></p> <p><i>4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:</i></p> <p><i>a) alla pubblicità;</i></p> <p><i>b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.</i></p>	
<p>Articolo 8 - Responsabilità</p> <p><i>1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.</i></p> <p><i>2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.</i></p> <p><i>3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.</i></p> <p><i>4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumato-</i></p>	<p>Rispetto al D.lgs 109/92, che richiedeva, al fine dell'individuazione delle responsabilità, che venisse indicato in etichetta <i>"il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante, o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Economica Europea"</i>, il Reg 1169 sancisce la responsabilità del soggetto <i>"con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto"</i>. Tale previsione impatta in modo particolare sui "prodotti a marchio" ottenuti per conto e per nome delle società della GDO, come pure per tutti gli altri prodotti fabbricati da un soggetto diverso da quello sotto il cui nome vengono commercializzati.</p> <p>La responsabilità attribuita dal regolamento all'operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto comporta che questi predisponga e attui adeguate misure al fine di accertare la piena conformità delle informazioni fornite cogli alimenti, ancorché prodotti, trasformati o confezionati da un soggetto diverso.</p> <p>Tale previsione è rafforzata da quanto previsto al comma 3, che richiede che un OSA non fornisca al consumatore alimenti per i quali ritenga, o abbia motivo di ritenere, che non siano conformi alla normativa in materia di informazioni al consumatore e, più in generale, da quanto disposto ai commi 5 e 6 in merito alla necessità che ciascun OSA, nell'ambito dell'impresa che controlla, assicuri e verifichi la conformità dei prodotti alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e garantisca che, nel caso di alimenti non preconfezionati, le informazioni obbligatorie vengano fornite agli ope-</p>

ri e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g)

ratori posti a valle lungo la filiera affinché questi possano trasmetterle al consumatore finale.

Nel caso in cui il prodotto dovesse essere offerto al consumatore finale accompagnato da informazioni diverse da quelle fornite dal soggetto con il cui nome il prodotto è stato immesso sul mercato, la responsabilità in merito a queste modifiche è in capo al soggetto che le ha apportate (comma 4).

Gli ultimi due commi trattano delle modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore finale e nel caso degli alimenti destinati alle collettività. Rispetto a quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs 109/92, viene inserito l'obbligo di comunicare tutte le informazioni obbligatorie sulla confezione/imballaggio, su una etichetta appostavi o sul documento commerciale che deve accompagnare o anticipare l'alimento. Diversamente da quanto previsto dal D.lgs 109, nel caso in cui le informazioni obbligatorie siano riportate sui documenti, almeno le seguenti indicazioni devono essere riportate sul confezionamento/imballaggio:

- denominazione dell'alimento,
- TMC/data di scadenza,
- **condizioni di conservazione e/o condizioni di impiego,**
- nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti

In ogni caso l'OSA che fornisce un alimento a un altro operatore nelle fasi che precedono la cessione al consumatore finale o alle collettività deve fare in modo che questi disponga di tutte le informazioni necessarie al fine di fare fronte alle proprie obbligazioni in materia di informazioni al consumatore

In tema di responsabilità, veder anche la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0170164 del 30/09/2014 "regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – art. 8 Responsabilità

<p>e h), figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.</p> <p>8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.</p>	
---	--

CAPO IV

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI

SEZIONE 1 - Contenuto e presentazione

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie</p> <p>1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:</p> <p>a) la denominazione dell'alimento;</p> <p>b) l'elenco degli ingredienti;</p> <p>c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;</p> <p>d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;</p> <p>e) la quantità netta dell'alimento;</p> <p>f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;</p> <p>g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;</p> <p>h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore</p>	<p>Rispetto alle indicazioni obbligatorie previste all'art. 3 del D.lgs 109/92, il regolamento 1169 introduce l'obbligo di indicare una "dichiarazione nutrizionale" (lettera l) in sette punti (obbligatoria dal 2016).</p> <p>Inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> viene modificato il riferimento al fabbricante o confezionatore dell'alimento sostituito con l'indicazione del responsabile della fornitura delle informazioni sugli alimenti (cfr. art 8) vengono ampliati i casi nei quali è necessario indicare il paese di origine o il luogo di provenienza, oltre alle circostanze "in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento" estendendo tale obbligo alle carni suine, ovicaprine e di pollame. È prevista la possibilità che l'obbligo di tale informazione sia esteso ad altri prodotti alimentari (cfr. art. 26).

alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l'articolo 35, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.

3. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.
Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati a norma dell'articolo 51, i criteri cui è subordinata l'espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri.

4. Per assicurare l'attuazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 per esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi e simboli invece che parole o numeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Tra le indicazioni obbligatorie non compare la sede dello stabilimento di produzione, desumibile, almeno nel caso dei prodotti di origine animale ottenuti in un impianto riconosciuto, dal bollo sanitario o dal marchio di identificazione.

L'indicazione del lotto di produzione, non più inserita tra le informazioni obbligatorie, deve comunque essere fornita al consumatore ai sensi della Direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Di seguito si richiamano gli articoli che trattano delle diverse indicazioni obbligatorie:

- lettera a) denominazione dell'alimento → art. 17
- lettera b) ingredienti → artt. 18, 19 e 20
- lettera c) ingredienti che provochino allergie → All. II e art. 21
- lettera d) quantità di taluni ingredienti → art. 22
- lettera e) quantità netta dell'alimento → art. 23
- lettera f) TMC/data di scadenza → art. 24
- lettera g) condizioni particolari di conservazioni e/o di impiego → art. 25
- lettera h) nome, ragione sociale e indirizzo dell'OSA responsabile → art. 8.1
- lettera j) istruzioni per l'uso → art. 27
- lettera k) titolo alcolometrico → art. 28
- lettera l) dichiarazione nutrizionale → artt. Da 29 a 35

<p>Articolo 10 - Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti</p> <p><i>1. Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti.</i></p> <p><i>2. Per assicurare l'informazione dei consumatori in merito a tipi o categorie specifici di alimenti e per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell'uso sicuro di un alimento, la Commissione può modificare l'allegato III mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51.</i></p> <p><i>Ove, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, sussistano imperativi motivi d'urgenza, la procedura di cui all'articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.</i></p>	<p>Le categorie di alimenti per le quali sono previste indicazioni obbligatorie complementari sono elencate all'ALL: III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alimenti confezionati in atmosfera protettiva • alimenti contenenti edulcoranti • alimenti contenenti acido glicirrizico e il suo sale d'ammonio • bevande con elevato tenore in caffeina o alimenti con caffeina aggiunta • alimenti con aggiunta di steroidi di origine vegetale (fitosteroli, fitostanoli e composti derivati) • carni congelate, preparazioni di carni congelate e prodotti non trasformati a base di pesce congelati (cfr. All. X punto 3 per il formato delle indicazioni in merito alla data di congelamento)
<p>Articolo 11 - Metrologia</p> <p><i>L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni più specifiche dell'Unione in materia di metrologia.</i></p>	
<p>Articolo 12 - Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti</p> <p><i>1. Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento.</i></p> <p><i>2. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.</i></p> <p><i>3. Al fine di assicurare che i consumatori possano beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, a condizione che sia assicurato lo stesso livello di informazioni attraverso l'imballaggio</i></p>	

o l'etichetta, la Commissione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori e dell'ampio uso di tali strumento da parte dei consumatori, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, può stabilire i criteri cui è subordinata la possibilità di esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta.

4. Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 al fine di esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso mezzi diversi da quelli riportati sull'imballaggio o sull'etichetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

5. Agli alimenti non preimballati si applicano le disposizioni dell'articolo 44.

<p>3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm.</p> <p>4. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, norme in materia di leggibilità. Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.</p> <p>5. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono nello stesso campo visivo.</p> <p>6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.</p>	<p>Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 109, non viene riproposto l'obbligo di far figurare nel medesimo campo visivo anche il TMC/data di scadenza. L'obbligo di presentare nello stesso campo visivo alcune informazioni non sussiste nel caso delle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate e di prodotti confezionati la cui superficie maggiore sia inferiore a 10 cm² (cfr. anche art. 16).</p>
<p>Articolo 14 - Vendita a distanza</p> <p>1. Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:</p> <p>a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;</p> <p>b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.</p>	<p>Viene per la prima volta disciplinata la fornitura delle informazioni nel caso di vendita a distanza (anche mediante "e-commerce") disponendo che queste siano comunicate al consumatore prima della conclusione dell'acquisto. A seconda del canale di vendita, le informazioni, ad eccezione del termine che indica la vita commerciale del prodotto, potranno essere messe a disposizione del consumatore con mezzi diversi (per es. catalogo cartaceo, pagina web o altro). Il regolamento, anche per tenere conto delle prevedibili future evoluzioni nelle tecniche di comunicazione, non pone vincoli al formato impiegabile, ma fa esplicito riferimento al "materiale di supporto alla vendita a distanza – <i>"on the material supporting the distance selling"</i>. Qualora vengano utilizzati altri mezzi di comunicazione, questi devono essere "adeguati" allo scopo perseguito dal regolamento.</p>

<p>2. <i>Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell'articolo 44 sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p>3. <i>Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati</i></p>	<p>Nel caso di alimenti preconfezionati venduti mediante distributori automatici, le informazioni riportate sul prodotto assolvono all'obbligo di informazione del consumatore.</p> <p>Per quanto riguarda gli alimenti messi in vendita non preconfezionati, sono applicabili le previsioni di cui all'art 15 del D.lgs 109/92: <i>“Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 [denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti], nonché il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto”</i></p>
<p>Articolo 15 - Requisiti linguistici</p> <p>1. <i>Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato.</i></p> <p>2. <i>Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.</i></p> <p>3. <i>I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.</i></p>	<p>L'Art 9.3 prevede la possibilità che le informazioni obbligatorie vengano fornite anche attraverso pittogrammi e simboli al posto di parole e numeri. La possibilità di riportare le informazioni obbligatorie mediante immagini o simboli è soggetta all'adozione, da parte della Commissione, di specifici atti che ne disciplinino le modalità.</p> <p>Scompare l'obbligo tassativo di riportare le indicazioni obbligatorio nella lingua dello Stato di commercializzazione. Peraltro i singoli Stati membri possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una delle lingue ufficiali dello Stato. Continua quindi a valere quanto previsto all'art. 3 comma 2 del D.lgs 109/92 per i prodotti commercializzati in Italia.</p>
<p>Articolo 16 - Omissione di alcune indicazioni obbligatorie</p> <p>1. <i>Nel caso di bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).</i></p>	<p>Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle bottiglie marcate in modo indelebile e sui prodotti confezionati la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm² riguardano:</p>

2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

3. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V.

4. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione stila una relazione sull'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 30, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione. In tale contesto la Commissione valuta l'esigenza di proporre una definizione di «alcopops».

La Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.

- denominazione di vendita
- allergeni
- quantità netta
- TMC/data di scadenza
- Dichiarazione nutrizionale (solo per le bottiglie)

L'elenco degli ingredienti nel caso di alimenti preconfezionati la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm² può essere fornito al consumatore mediante mezzi diversi.

Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 109/92, vengono quindi aggiunte, la dichiarazione nutrizionale e, nel caso degli alimenti confezionati in piccole porzioni, l'elenco degli ingredienti su richiesta del consumatore

SEZIONE 2 - Disposizioni particolareggiate sulle indicazioni obbligatorie

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 17 - Denominazione dell'alimento</p> <p><i>1. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.</i></p> <p><i>2. È ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.</i></p> <p><i>3. In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per i consumatori.</i></p> <p><i>4. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.</i></p>	<p>Un esempio di quanto previsto dal paragrafo 3 è rappresentato dal prodotto denominato in Francia “<i>moutarde</i>”, termine che in italiano richiama un prodotto completamente diverso, la mostarda di frutta. In questo caso la “mostarda di Digione” potrà essere correttamente indicata in italiano come “senape di Digione”.</p> <p>L'art. 4.1 <i>quinquies</i> del D.lgs 109, ancora applicabile in quanto non in contrasto con il Reg. 1169, disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della Sanità e delle Politiche Agricole e Forestali.</p>

<p><i>5. L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano.</i></p>	<p>L'allegato VI riporta alcune specifiche obbligatorie che devono accompagnare la denominazione di un alimento quanto la loro assenza potrebbe indurre in errore il consumatore circa la natura, la composizione o i trattamenti subiti dall'alimento. Rispetto al D.lgs 109, il Regolamento richiede che vengano fornite maggiori e più dettagliate indicazioni. La parte B dell'allegato tratta dei requisiti specifici di etichettatura delle carni macinate.</p>
<p>Articolo 18 - Elenco degli ingredienti</p> <p><i>1. L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.</i></p> <p><i>2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'articolo 17 e all'allegato VI.</i></p> <p><i>3. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.</i></p> <p><i>4. Le prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell'allegato VII.</i></p> <p><i>5. Allo scopo di realizzare gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione, mediante atti delegati a norma dell'articolo 51, adegua e adatta la definizione di nanomateriali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale.</i></p>	<p>Il peso degli ingredienti da considerare al fine della corretta elencazione è quello al momento del loro impiego</p> <p>Gli ingredienti congelati all'origine che siano stati scongelati nel corso della preparazione dell'alimento non devono essere riportati con l'indicazione "scongelato" (esempio: l'ingrediente "carne", congelato in origine, sarà riportato nell'elenco ingredienti del prodotto finale "lasagne" come "carne" senza indicazione dello stato fisico precedente al suo utilizzo nella ricetta). Gli ingredienti sottoposti a radiazioni ionizzanti devono essere accompagnati dall'indicazione del trattamento (cfr Dir 1999/2/CE recepita con D.lgs 94/01).</p> <p>Le prescrizioni di cui all'All. VII ricalcano quanto già previsto dal D.lgs 109/92 e s. m. e i.</p>

<p>Articolo 19 - Omissione dell'elenco degli ingredienti</p> <p><i>1. Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;</i> <i>b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;</i> <i>c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;</i> <i>d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;</i> <i>e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell'alimento:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>i) sia identica alla denominazione dell'ingrediente; oppure</i> <i>ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.</i> <p><i>2. Al fine di tener conto dell'utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.</i></p>	<p>I casi nei quali è permesso omettere l'elenco degli ingredienti sono gli stessi già previsti dal D.lgs 109/92</p> <p>d) In caso di formaggi addizionati a vegetali (es erba cipollina) o altro non previsto cade l'eccezione e gli ingredienti presenti devono essere riportati (ad es : latte, caglio, sale, erba cipollina)</p>
<p>Articolo 20 - Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti</p> <p><i>Fatto salvo l'articolo 21, nell'elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;</i> <i>b) gli additivi e gli enzimi alimentari:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al</i> 	<p>I casi nei quali è permesso omettere la menzione di un costituente di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti sono gli stessi già previsti dal D.lgs 109/92</p>

<p><i>fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure</i></p> <p><i>ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;</i></p> <p><i>c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;</i></p> <p><i>d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;</i></p> <p><i>e) l'acqua:</i></p> <p><i>i) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o</i></p> <p><i>ii) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.</i></p>	<p>La lettera c) si riferisce alle sostanze incluse nell'elenco degli additivi impiegate nello stesso modo e con le stesse finalità dei supporti quindi senza alcun effetto sul prodotto finito</p> <p>La lettera d) si riferisce alle sostanze incluse nell'elenco degli additivi impiegate nello stesso modo e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che pertanto non hanno alcun effetto sul prodotti finito</p>
<p>Articolo 21 - Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze</p> <p><i>1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:</i></p> <p><i>a) figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II; nonché</i></p> <p><i>b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.</i></p> <p><i>In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene»</i></p>	<p>Le disposizioni di cui all'art. 21 rappresentano una delle novità più significative apportate dal Reg. 1169 in tema di informazioni ai consumatori imponendo anche regole grafiche che pongano in evidenza la presenza di allergeni</p> <p>L'art. 44 tratta delle informazioni da fornire al consumatore nel caso di alimenti non preconfezionati. Le indicazioni di cui all'art. 9.1, lettera c) riguardano gli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze</p> <p>L'All. II riporta l'elenco delle “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”</p> <p>Nel caso in cui la denominazione di un ingrediente comprende il nome di una sostanza di cui all'allegato II, deve essere posto in evidenza solo la parte dell'ingrediente corrispondente a questa sostanza (per es. latte in polvere)</p>

<p><i>seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.</i></p> <p><i>Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.</i></p> <p><i>Nei casi in cui la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.</i></p> <p><i>2. Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l'elenco dell'allegato II mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 51.</i></p> <p><i>Qualora, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.</i></p>	<p>L'elenco degli ingredienti potrebbe mancare nel caso di alimenti presentati al consumatore in bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate marcate in modo indelebile che non recano né etichetta, né anello, né fascetta (art. 16.1), di alimenti preconfezionati la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm² (art. 16.2), di bevande con titolo alcolimetrico superiore all'1.2% in volume (art. 16.4), oltre che nei casi di cui agli artt. 19 e 20. Un esempio di sostanza con effetti allergizzanti che potrebbe essere presente in un alimento in quanto contenuta in un ingrediente impiegato nella sua fabbricazione è rappresentato dai solfiti “<i>trasferiti</i>” in una preparazione di carni o in un prodotto a base di carne nel cui impasto sia stato impiegato del vino.</p>
<p>Articolo 22 - Indicazione quantitativa degli ingredienti</p> <p><i>1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:</i></p> <p><i>a) figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;</i></p> <p><i>b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o</i></p> <p><i>c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.</i></p>	

<p><i>2. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell'allegato VIII.</i></p>	<p>L'All. VIII "Indicazione quantitativa degli ingredienti" ricalca quanto già previsto dal D.lgs 109/92 e s. m. e i.</p>
<p>Articolo 23 - Quantità netta</p> <p><i>1. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:</i></p> <p><i>a) in unità di volume per i prodotti liquidi;</i></p> <p><i>b) in unità di massa per gli altri prodotti.</i></p> <p><i>2. Per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti sull'etichettatura da parte del consumatore, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>3. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabilite nell'allegato IX.</i></p>	
<p>Articolo 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento</p> <p><i>1. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.</i></p> <p><i>2. La data da menzionare è indicata conformemente all'allegato X.</i></p> <p><i>3. Per assicurare un'applicazione uniforme del modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui all'allegato X, punto 1, lettera c), la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le</i></p>	<p><i>Reg (CE) 178/02, Art. 14 - Requisiti di sicurezza degli alimenti</i></p> <p>...</p> <p><i>2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:</i></p> <p><i>a) se sono dannosi per la salute;</i></p> <p><i>b) se sono inadatti al consumo umano.</i></p> <p>....</p> <p>Gli alimenti a rischio ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 178/02 non devono essere immessi sul mercato o, nel caso in cui fossero presenti sul mercato, devono essere ritirati.</p> <p>Il regolamento, seppur facendo riferimento a "un breve periodo", non stabilisce un limite temporale entro il quale si vengono a realizzare le condizioni di pericolo immediato per la salute umana che viene quindi lasciato alle de-</p>

<p><i>norme al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</i></p>	<p>terminazioni dell'OSA. Tenuto conto di quanto disposto al punto 1, lettera c) dell'All. X (che riferisce delle modalità di indicazione del TMC per gli alimenti conservabili meno di tre mesi), la rapida deperibilità microbiologica di un alimento e il conseguente "pericolo immediato per la salute umana" non può essere messa in relazione esclusivamente con la sua durabilità. Piuttosto la scelta di sostituire il TMC con la data di scadenza deve riguardare gli alimenti la cui natura, tenuto conto dei trattamenti subiti, delle condizioni di conservazione e di impiego, permette la rapida crescita e/o la tossinogenesi di microrganismi potenzialmente patogeni (<i>"dannosi per la salute"</i>) o alteranti (<i>"inadatti al consumo umano"</i>).</p> <p>Continua ad essere applicabile, in quanto non in contrasto con il regolamento, la disposizione di cui all'art. 10, punti 3 e 4 del D.lgs 109 in merito alla determinazione della data di scadenza per alcuni prodotti da parte dei Ministeri competenti.</p> <p>Le modalità di espressione del TMC o della data di scadenza, come pure i casi di esenzione dalla loro indicazione, e della data di (primo) congelamento) sono riportati all'allegato X.</p>
<p>Articolo 25 - Condizioni di conservazione o d'uso</p> <p><i>1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere indicate.</i></p> <p><i>2. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.</i></p>	<p>Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 109/92, viene esplicitato l'obbligo, qualora ne ricorrano le condizioni, di informare il consumatore circa le modalità di corretta conservazione e consumo anche dopo l'apertura della confezione (per esempio "conservare in frigorifero dopo l'apertura e da consumare entro ... giorni").</p>
<p>Articolo 26 - Paese d'origine o luogo di provenienza</p> <p><i>1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari</i></p>	<p>I Reg. (CE) n. 509 e 510/06 sono stati abrogati e sostituiti dal Reg (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Tale aggiornamento non incide sulle previsioni del Reg. 1169.</p>

2. *L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:*

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

3. *Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:*

a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

4. *Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati.*

5. *Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese*

L'obbligo di indicare l'origine o la provenienza degli alimenti era già presente nel D.lgs 109/92 *"nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto"* – principio ripreso all'art. 26.2 lettera a) del Regolamento. Il decreto non forniva peraltro una chiara definizione di "origine" e "provenienza". A questo provvede il Regolamento con questa definizione che rinvia in parte al Reg. (CEE) n. 2913/92 (cfr. art. 2.2, lettera g).

Obbligatoria, a far data dal 1° aprile 2015, l'indicazione dell'origine o della provenienza delle carni fresche suine, ovine, caprine e di pollame le cui modalità applicative sono state definite con Reg (UE) n. 1337/13. L'origine e la provenienza delle carni bovine è disciplinata dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e s. m. e i.

Nei casi nei quali l'indicazione dell'origine dell'alimento non costituisce una informazione obbligatoria (quando l'omissione può indurre in errore e nel caso delle carni suine, ovi-caprine e di pollame) e il Paese di origine o il luogo di provenienza dell'alimento non coincide con quelle dell'ingrediente primario, dovrà essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente o dovrà essere riportata l'indicazione della sua diversa origine rispetto all'alimento. Per es., nel caso di una "Confettura di fragole della Valpincopalla" (luogo di provenienza indicato volontariamente), è necessario indicare anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario "fragole".

Al momento in cui vengono scritte queste note (ottobre 2014) si è in attesa di precisazioni da parte della DG SANCO e del legislatore nazionale in merito ai criteri e alle modalità applicative del comma 3. Per esempio è necessario che, nel caso della confettura di fragole di cui sopra, sia precisato se debba essere riportata l'origine delle fragole (frutti) o quella della purea di fragole impiegata nella fabbricazione della marmellata.

d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:

- a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);*
- b) il latte;*
- c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;*
- d) gli alimenti non trasformati;*
- e) i prodotti a base di un unico ingrediente;*
- f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.*

6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali.

La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.

8. Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

9. Per gli alimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), al paragrafo 5, lettera a), e al paragrafo 6, le relazioni e le valutazioni d'impatto ai sensi del presente articolo prendono in considerazione, tra l'altro, le opzioni

In data 13/12/2013 è stato adottato il Reg. (UE) n. 1337/2013 che fissa le modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l'indicazione del Paese di origine o del luogo di Provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e i volatili, applicabile dal 1° aprile 2015

<p>sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale:</p> <p>a) luogo di nascita;</p> <p>b) luogo di allevamento;</p> <p>c) luogo di macellazione.</p>	
<p>Articolo 27 - Istruzioni per l'uso</p> <p>1. Le istruzioni per l'uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso.</p> <p>2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all'applicazione del paragrafo 1 a determinati alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</p>	<p>Le modalità di espressione delle istruzioni per l'uso sono da mettere in relazione, tra l'altro, con quanto previsto dal Reg. (CE) n. 178/02, all'art. 14.3, lettera b) che, nel definire i criteri di valutazione della sicurezza di un alimento, chiede che vengano prese in considerazione : <i>"le informazioni messe a disposizione del consumatore, ...omissis....sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti"</i></p>
<p>Articolo 28 - Titolo alcolometrico</p> <p>1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, dalle disposizioni specifiche dell'Unione applicabili a tali prodotti.</p> <p>2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all'allegato XII.</p>	

SEZIONE 3 - Dichiarazione nutrizionale

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 30 - Contenuto</p> <p>1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:</p> <p>a) il valore energetico; e</p> <p>b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, pro-</p>	<p>Rispetto a quanto previsto dalle norme previgenti (Reg. CE n 1924/06) le voci obbligatorie diventano sette.</p>

teine e sale.

Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

3. Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

4. In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.

5. Fatto salvo l'articolo 44 e in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

a) al valore energetico; oppure

b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Potrebbe essere il caso di alcuni prodotti a ridotto contenuto calorico per i quali è possibile sottolineare il basso contenuto in grassi o carboidrati

bevande alcoliche

alimenti sfusi e preincartati

<p>6. Al fine di tener conto dell'utilità per l'informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.</p> <p>7. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione. La relazione è tesa a valutare l'impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l'offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l'altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa.</p>	
<p>Articolo 31 - Calcolo</p> <p>1. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell'allegato XIV.</p> <p>2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, i coefficienti di conversione di vitamine e sali minerali di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XIII, al fine di calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali negli alimenti. Detti coefficienti di conversione sono aggiunti nell'allegato XIV.</p> <p>3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto.</p> <p>Se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.</p> <p>4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:</p>	

<p>a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;</p> <p>b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure</p> <p>c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.</p> <p>La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per l'attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</p>	
<p>Articolo 32 - Espressione per 100 g o per 100 ml</p> <p>1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV.</p> <p>2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.</p> <p>3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte A, punto 1.</p> <p>4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B.</p> <p>5. Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».</p>	
<p>Articolo 33 - Espressione per porzione o per unità di consumo</p> <p>1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutri-</p>	

tive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio:

- a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
- b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
- c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

2. In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.

3. In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

4. La porzione o l'unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

5. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dell'espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione e tenendo conto degli effettivi

<p>comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</p>	
<p>Articolo 34 - Presentazione</p> <p>1. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV.</p> <p>2. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.</p> <p>3. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel campo visivo principale; e b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all'articolo 13, paragrafo 2. <p>Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.</p> <p>4. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.</p> <p>5. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di ...» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.</p> <p>Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, pa-</p>	

<p>ragrafi da 1 a 5, che possono essere considerati trascurabili. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</p> <p>6. Per assicurare un'applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione nutrizionale nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</p>	
<p>Articolo 35 - Forme di espressione e presentazione supplementari</p> <p>1. Oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 33 e alla presentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all'articolo 7; b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un'ampia gamma di gruppi di soggetti interessati; c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta; d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all'allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi; f) sono obiettivi e non discriminatori; e g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle 	

merci.

2. Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari.

3. Gli Stati membri assicurano l'appropriato monitoraggio delle forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro territorio.

Per facilitare il monitoraggio dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni di notificare all'autorità competente l'uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull'interruzione dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.

4. La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, se stessa e le parti interessate su materie riguardanti l'uso di forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

5. Entro il 13 dicembre 2017, alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull'uso di tali forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare tale

<p>relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.</p> <p>6. Per assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</p>	
---	--

CAPO V - INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 36 - Requisiti applicabili</p> <p><i>1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.</i></p> <p><i>2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:</i></p> <p><i>a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;</i></p> <p><i>b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e</i></p> <p><i>c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.</i></p> <p><i>3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:</i></p> <p><i>a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;</i></p> <p><i>b) informazioni relative all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; e</i></p> <p><i>c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all'allegato XIII.</i></p>	<p>Sezione 2 (disposizioni particolareggiate sulle indicazioni obbligatorie) e sezione 3 (dichiarazione nutrizionale). Le disposizioni di questo comma sono applicabili</p>

<p><i>d) informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.</i></p> <p><i>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.</i></p> <p><i>4. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51, altri casi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.</i></p>	<p>Introdotta da REG UE 1155/2014. Vedere anche REG UE 828/2014 per le diciture da apporre («adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci»; «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci»).</p>
<p>Articolo 37 - Presentazione</p> <p><i>Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.</i></p>	

CAPO VI - DISPOSIZIONI NAZIONALI

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 38 - Disposizioni nazionali</p> <p><i>1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.</i></p> <p><i>2. Fatto salvo l'articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la</i></p>	<p>In base al principio di armonizzazione delle norme nazionali e dell'Unione e di non ostacolo alla libera circolazione delle merci, sono state reputate contrarie al diritto dell'Unione, e pertanto, non applicabili, numerose norme o proposte di norme nazionali in materia di indicazione dell'origine e provenienza degli alimenti</p>

libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.	
<p>Articolo 39 - Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari</p> <p><i>1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) protezione della salute pubblica;</i> <i>b) protezione dei consumatori;</i> <i>c) prevenzione delle frodi;</i> <i>d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.</i> <p><i>2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.</i></p>	<p>L'articolo 45 fa riferimento alla procedura di notifica alla Commissione. Ogni nuova normativa in materia di informazioni al consumatore che l'Italia dovesse ritenere necessario adottare dovrebbe essere giustificata sulla base di uno dei quattro motivi specificati nel presente articolo.</p>
<p>Articolo 40 - Latte e prodotti derivati dal latte</p> <p><i>Gli Stati membri possono adottare disposizioni che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate.</i></p> <p><i>Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</i></p>	
<p>Articolo 41 - Bevande alcoliche</p> <p><i>In attesa dell'adozione delle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo</i></p>	

<p>16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.</p>	
<p>Articolo 42 - Espressione della quantità netta <i>In mancanza di disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, riguardanti l'espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima di 12 dicembre 2011.</i> <i>Entro il 13 dicembre 2014, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.</i></p>	
<p>Articolo 43 - Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione <i>In attesa dell'adozione delle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 36, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all'indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione.</i> <i>Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.</i></p>	
<p>Articolo 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.</p>	<p>La definizione di "alimenti non preimballati" comprende gli alimenti confezionati all'origine offerti al consumatore mediante frazionamento. Per alimenti "preimballati per la vendita diretta", in analogia con quanto già previsto dal D.lgs 109/92, e fatte salvi ulteriori interventi del legislatore nazionale, si devono intendere gli alimenti "preincartati" nello stesso esercizio di vendita nel quale sono offerti al consumatore.</p> <p>Le indicazioni di cui all'articolo 9.1, lettera c) riguardano le componenti dell'alimento in grado di provocare allergie e la comunicazione al consumatore della loro presenza tra gli ingredienti è sempre obbligatoria (anche per</p>

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.

gli alimenti forniti dalle collettività), indipendentemente dalla sua richiesta. Circa le modalità con le quali vengono fornite tali informazioni, indipendentemente dal mezzo impiegato – lo Stato membro potrebbe decidere che possono essere fornite anche oralmente – è necessario che sia possibile verificarne l'effettiva fornitura. In assenza di disposizioni nazionali diverse, tale informazione deve essere fornita per iscritto.

Le disposizioni di cui all'art. 16 del D.lgs 109/92, non in contrasto con il regolamento, possono continuare a trovare applicazione, previa comunicazione alla Commissione

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), non si applica alle disposizioni che rientrano nella procedura di notifica di cui al presente articolo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, MODIFICATIVE E FINALI

Reg (CE)1169/2011	commenti
<p>Articolo 46 - Modifiche degli allegati</p> <p><i>Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell'esigenza di informazione dei consumatori, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 2, relative alle modifiche degli allegati II e III, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, gli allegati del presente regolamento.</i></p>	
<p>Articolo 47 - Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati</p> <p><i>1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, nell'esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento per l'adozione di misure mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2, o mediante atti delegati conformemente all'articolo 51, la Commissione:</i></p> <p><i>a) stabilisce un periodo transitorio appropriato per l'applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento; e</i></p>	

<p><i>b) assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1 o aprile di un anno civile.</i></p> <p><i>2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure ivi previste è la protezione della salute umana.</i></p>	
<p>Articolo 48 - Comitato</p> <p><i>1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</i></p> <p><i>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</i></p> <p><i>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</i></p>	
<p>Articolo 49 - Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006</p> <p><i>All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:</i></p> <p><i>«L'etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori. Qualora sia formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento.</i></p> <p><i>La quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indi-</i></p>	

<p><i>cata nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.</i></p>	
<p>Articolo 50 - Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006 <i>All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</i> «3. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori, e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento.</p>	
<p>Articolo 51 - Esercizio della delega 1. <i>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</i></p> <p>2. <i>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni successivamente al 12 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere non oltre nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.</i></p>	

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 46 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 52 - Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla pro-

<p><i>cedura d'urgenza.</i></p> <p><i>2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.</i></p>	
<p>Articolo 53 - Abrogazione</p> <p><i>1. Le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dal 13 dicembre 2014.</i></p> <p><i>2. I riferimenti agli atti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dir. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; • Dir. 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; • Dir. 1999/10/CE che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari; • Dir. 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; • Dir. 2002/67/CE relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; • Dir. 2008/5/CE relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie • oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (CE) n. 608/04 relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.
<p>Articolo 54 - Disposizioni transitorie</p> <p>1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all'articolo 9, paragrafo</p>	

<p>1, lettera I), possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.</p> <p>Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 o gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato VI, parte B, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.</p> <p>2. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35.</p> <p>3. Fatti salvi la direttiva 90/496/CEE, l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 e l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006, gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014.</p> <p>Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli alimenti etichettati in conformità dell'allegato VI, parte B, del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 1 o gennaio 2014.</p>	
<p>Articolo 55 - Entrata in vigore e data di applicazione</p> <p><i>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</i></p> <p><i>Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera I), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell'allegato VI, parte B, che si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2014.</i></p>	<p>Fatte salve le disposizioni in materia di etichettatura delle carni macinate (Allegato VI, parte B), applicabili dal 1° gennaio 2014 e quelle inerenti le indicazioni nutrizionali obbligatorie (Articolo 9, paragrafo 1, lettera I), che si applicheranno a decorrere dal 13 dicembre 2016 , il regolamento (UE) n. 1169 entra in applicazione dal 13 Dicembre 2014. Da questa data il Regolamento viene quindi a costituire il nuovo quadro di riferimento normativo in materia di informazioni al consumatore.</p>

ALLEGATO I

DEFINIZIONI SPECIFICHE di cui all'articolo 2, paragrafo 4

ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (cfr. art. 21 – Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze)

ALLEGATO III

ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI (cfr. art. 10 - Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti)

1. Alimenti imballati in taluni gas

1.1. Alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d'imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

Indicazione da riportare: «confezionato in atmosfera protettiva».

I gas di imballaggio autorizzati dal Reg (CE) n. 1333/2008 sono: anidride carbonica (biossido di carbonio), argon, elio, azoto, ossido nitroso (protossido di azoto, ossido di diazoto), ossigeno, idrogeno

(OMISSIS)

6. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati (cfr. anche art. 24 e All. X)

6.1. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.

Indicazione da riportare: La data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in conformità dell'allegato X, punto 3.

Mentre la temperatura alla quale devono essere portati e mantenuti gli alimenti surgelati e i prodotti della pesca, i crostacei e molluschi cotti, le carni macinate, le preparazioni di carni, le carni separate meccanicamente e i ciccioli, sono chiaramente indicate rispettivamente dal D.lgs 110/92 ("Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana") e dal Reg. (CE) n. 853/04 (che stabilisce

norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), mancano indicazioni certe in merito alle temperature di altre categorie di alimenti congelati, le carni, latte e prodotti lattiero-caseari in testa. In questi ultimi casi la temperatura di conservazione dei prodotti comunicata al consumatore (ex art. 9 del Reg.) dovrà essere in relazione alla durabilità del prodotto pure comunicata al consumatore.

Quanto alla data di congelamento o di primo congelamento, è necessario chiarire se questa si debba riferire al prodotto preconfezionato destinato al consumatore finale o alle comunità (che deve riportare tra le altre indicazioni obbligatorie) o a quella delle materie prime dalle quali il prodotto è stato ottenuto: per esempio, nel caso di una confezione di filetti di pesce congelati/surgelati, se la data di congelamento è quella alla quale i filetti sono stati congelati o quella di congelamento del pesce intero a bordo di una nave frigorifero. A questo proposito giova ricordare quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/04, All. II, sez. IV: *“Prima della fase di etichettatura degli alimenti in conformità alla direttiva 2000/13/CE (oggi Reg. UE n. 1169/11) o della loro ulteriore trasformazione, gli operatori del settore alimentare devono garantire che per gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano le seguenti informazioni siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta, dell'autorità competente:*

a) la data di produzione; e

b) la data di congelamento, qualora diversa dalla data di produzione”.

La disposizione, finalizzata tra l'altro a permettere all'OSA che riceve gli alimenti congelati di valutare al meglio le condizioni per il loro trattamento e conservazione, depone per un approccio conservativo del legislatore che, a tutela dell'interesse del consumatore, dispone che la data di primo congelamento sia riportata lungo tutta la catena di produzione e commercializzazione dell'alimento. A supporto di tale approccio anche la disposizione secondo la quale, in deroga al principio generale secondo il quale la denominazione dell'alimento deve indicare obbligatoriamente un riferimento al suo stato fisico, non è necessario informare il consumatore dello stato di congelazione di un alimento quando *“il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione”* (All. VI, parte A, punto 2, lettera b) [per es. quando l'abbassamento della temperatura del prodotto sia funzionale a permetterne l'affettamento]

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DELL'ALTEZZA DELLA X (cfr art. 13 – Presentazione delle indicazioni obbligatorie)



Legenda

- 1 Linea ascendente
- 2 Linea della maiuscola
- 3 Linea mediana
- 4 Linea di base
- 5 Linea discendente
- 6 Altezza della x
- 7 Corpo del carattere

ALLEGATO V

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (cfr. art. 16.5 – Omissione di alcune indicazioni obbligatorie)

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti

... Omissis...

14. la gelatina;

... Omissis...

19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Tra i prodotti non trasformati contenenti un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti, le carni, i pesci anche preparati o trasformati, senza aggiunta di ingredienti diversi (per es. vegetali, sale, aromi, additivi ecc.)

Quanto previsto al punto 19 richiama chiaramente le disposizioni in materia di campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/04. Pertanto, al fine di definire l'ambito locale e i piccoli quantitativi si rimanda a quanto disposto in materia di applicazione del Reg. 853.

ALLEGATO VI

DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LA ACCOMPAGNANO (Cfr. artt. 17 – Denominazione dell'alimento e 18 – Elenco degli ingredienti)

PARTE A — INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO

(OMISSIS)

2. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».

Tale obbligo non si applica:

- a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;*
- b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;*
- c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.*

Le disposizioni del presente punto si applicano fatto salvo il punto 1.

Per quanto riguarda gli alimenti congelati vedi le annotazioni a margine dell'Allegato III. Un esempio di alimento sul quale il processo di scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza e qualità, può essere il burro.

3. Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni:

«irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» e altre indicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

4. Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l'etichettatura reca — oltre all'elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:

a) in prossimità della denominazione del prodotto; e

b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

Un esempio potrebbe essere un alimento a base di burro nel quale una certa quantità di grassi del latte sia stato sostituito da una pari quantità di grassi di diversa natura

PARTE B —REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»

PARTE C — REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEI BUDELLI PER INSACCATI

ALLEGATO VII

INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI (Cfr. artt. 18, 19, 20, 21)

ALLEGATO VIII

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

ALLEGATO IX

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA

ALLEGATO X

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI CONGELAMENTO